SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 178**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 luglio 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per atti di competenza dell'Amministrazione al sottosegretario di Stato sen. Paolo Fogu.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 aprile 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1992 con il quale il sen. Paolo Fogu è stato nominato Sottosegretario di Stato dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

I direttori ed i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti, fatte salve le attribuzioni particolari ad essi demandate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.

Art. 2.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica, le istruzioni di servizio relative a questioni di massima, gli atti ed i provvedimenti che comportano direttive di ordine generale (circolari, istruzioni ecc.).

In particolare, sono riservati alla firma esclusiva del Ministro:

1) gli atti inerenti alla programmazione nazionale nel settore agricolo e forestale;

2) gli atti normativi;

3) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'autorizzazione a chiedere pareri al Consiglio di Stato e a pubblicare i pareri da esso emessi;

4) gli atti comportanti modifiche nelle attribuzioni delle direzioni generali;

5) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, del CIPE, del CICS, del CIP, del Comitato per il credito ed il risparmio, delle commissioni interregionali;

6) Gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con la CEE, con la NATO, con gli altri organismi internazionali e sovranazionali;

7) i provvedimenti interministeriali;

8) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

9) gli atti relativi alla realizzazione di programmi di attività e di determinazione di criteri di intervento, nonché la ripartizione dei mezzi finanziari per dare concreta attuazione all'attività diretta ed indiretta del Ministero;

10) i provvedimenti relativi alla concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni ecc. esclusi quelli che hanno per oggetto materia istituzionalmente di competenza dei dirigenti, per i quali non sia stata esercitata la facoltà di riserva o di avocazione;

11) la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

12) gli atti relativi all'esercizio delle attribuzioni demandate al Ministero dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in materia di equo canone nell'affitto dei fondi rustici, salvo delega al Sottosegretario di Stato;

13) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero, nonché gli atti inerenti alla vigilanza esercitata sugli enti ed istituti medesimi;

14) i provvedimenti relativi alla promozione dei dirigenti, all'attribuzione delle funzioni dirigenziali ed alla preposizione degli stessi agli uffici centrali e periferici; provvedimenti relativi ai trasferimenti di sede, all'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio, alla sospensione cautelare facoltativa, nonché alle autorizzazioni di missione all'estero;

15) le autorizzazioni agli enti vigilati in materia di personale;

16) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o di comitati;

17) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni, compresi i collegi arbitrali e le commissioni di collaudo;

18) i provvedimenti conseguenti ad ispezioni ed inchieste;

19) gli atti di annullamento di ufficio, di riforma e di revoca di provvedimenti ministeriali;

20) gli atti ministeriali in ogni altra materia non delegata al Sottosegretario e non attribuita alla specifica competenza dei dirigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Fuori dei casi considerati nel presente articolo, è fatta salva la facoltà del Ministro, previa informazione al Sottosegretario delegato, di adottare direttamente atti specifici nelle materie ad esso delegate, ove ravvisi la necessità di coordinamento e di indirizzo o l'esigenza di tutela dell'interesse generale dell'amministrazione.

Art. 3.

Fatta eccezione per quanto previsto degli articoli 1 e 2 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato sen. Paolo Fogu è conferita la delega in ordine alle seguenti materie:

a) affari generali e gestione del personale;

b) vigilanza su enti ed istituti;

c) repressione delle frodi agroalimentari;

d) produzioni ortoflorofrutticole, produzione vinicola, dell'alcool e dei prodotti alcolici, gestione del mercato e tutela economica di tali prodotti; disciplina del materiale di moltiplicazione e tenuta dei registri di varietà; controlli fitopatologici; norme di qualità; denominazione tipica di origine della produzione vinicola;

e) produzione zootecnica; gestione del mercato e tutela economica dei prodotti zootecnici, disciplina e vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici, sulla riproduzione animale, nonché sull'importazione ed esportazione del bestiame;

f) cereali e loro derivati, riso e leguminose da foraggio; gestione del mercato e tutela economica di tali prodotti; orientamenti produttivi nel settore cerealicolo; disciplina in materia di sementi e di tenuta dei registri di varietà;

g) ricerca e sperimentazione agraria relativamente alle produzioni di cui alle precedenti lettere *d), e), f),* nonché divulgazione agricola e attività promozionale all'interno e all'estero relativamente alle stesse produzioni;

h) caccia e regolamenti di polizia rurale, pesca nelle acque interne, acquacoltura;

i) informazione socio-economica in agricoltura nel settore forestale;

l) credito agrario e fondi di rotazione; cooperazione agricola di rilevanza nazionale; associazioni dei produttori agricoli e loro unioni nazionali; interventi statali per l'attuazione delle misure socio-strutturali derivanti dalla politica agricola comune; Fondo di solidarietà nazionale;

m) settore bieticolo-saccarifero e produzioni tabacchicole; gestione del mercato e tutela economica di tali prodotti;

n) produzione olivicola, delle materie grasse di origine vegetale, delle fibre tessili e delle colture industriali, gestione del mercato e tutela economica dei prodotti anzidetti;

o) economia montana, foreste e difesa del suolo e rapporti di collaborazione con il Ministero dell'ambiente; Corpo forestale dello Stato;

p) interventi statali in materia di impianti di valorizzazione di prodotti agricoli; bonifica, irrigazione e difesa idraulica; affari riguardanti gli enti di sviluppo e ripartizione di fondi statali a favore di tali enti.

Art. 4.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'AIMA, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, Sottosegretario di Stato dell'agricoltura e delle foreste. Al Sottosegretario è delegata l'assunzione di impegni sul bilancio dell'AIMA fino alla somma limite di lire 500 milioni.

Art. 5.

Al Sottosegretario di Stato è altresì conferita la delega per le spese di rappresentanza derivanti da esigenze connesse all'espletamento dell'incarico da esso rivestito, entro il limite massimo di spesa stabilito dal Ministro.

Il Sottosegretaio di Stato è incaricato di seguire i lavori parlamentari, riferendone al Ministro, sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti alle competenze ad esso delegate e per le altre che il Ministro deferisca di volta in volta.

Il Sottosegretario di Stato è altresì incaricato di rappresentare, in caso di impedimento del Ministro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle sedi comunitarie e di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della CEE.

Con appositi provvedimenti si procederà, di volta in volta, a delegare al Sottosegretario di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 6.

Gli atti delegati al Sottosegretario di Stato debbono essere trasmessi dalle direzioni generali, dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AIMA al Gabinetto del Ministro, che ne curerà l'inoltro al Sottosegretario di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 luglio 1992

Il Ministro: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1992
Registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 66

92A3589

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 1992.

Modalità per la presentazione di dichiarazioni integrative dei redditi dei fabbricati e per la effettuazione dei versamenti concernenti la regolarizzazione della posizione degli utenti agli effetti dell'abbonamento alle radiodiffusioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che consente la presentazione di dichiarazioni integrative in aumento per quanto riguarda il reddito dei fabbricati agli effetti dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR, limitatamente ai periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data dell'11 luglio 1992 e per i quali non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non sia stato notificato avviso di accertamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto l'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

Visto l'art. 8, comma 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, con il quale viene consentito ai detentori di apparecchi teleradioriceventi di regolarizzare le loro posizioni agli effetti dell'abbonamento alle radiodiffusioni mediante il pagamento di quanto dovuto per i periodi anteriori a quello in corso all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333;

Visto il decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;

Considerato che i contribuenti che intendano avvalersi delle disposizioni del predetto art. 8, comma 5, devono presentare apposita dichiarazione, conformemente alle indicazioni recate dal modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 luglio 1992;

Considerato che con il medesimo decreto occorre stabilire le modalità per la effettuazione dei versamenti concernenti la regolarizzazione della posizione degli utenti agli effetti dell'abbonamento alle radiodiffusioni;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. I contribuenti che intendano avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, devono presentare dal 1° agosto al 15 dicembre 1992 apposita dichiarazione conforme allo schema allegato al presente decreto.

2. Le predette dichiarazioni devono essere spedite, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio delle imposte dirette o al centro di servizio competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.

Art. 2.

1. I detentori di apparecchi radioriceventi e telericeventi, i quali abbiano omesso di corrispondere il canone di abbonamento alle radiodiffusioni per i periodi anteriori a quello in corso all'entrata in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, nei cui confronti non sia stato elevato processo verbale o notificata ingiunzione di pagamento, possono corrispondere dal 1° agosto e sino al 31 ottobre 1992 quanto dovuto per abbonamenti arretrati con la maggiorazione, per soprattassa, del 10 per cento.

2. I versamenti devono essere effettuati, utilizzando i normali mod. ch-8-*bis* a tre sezioni:

a) per i detentori di apparecchi radioriceventi sul conto corrente postale - servizio radio - del competente ufficio del registro;

b) per i detentori di apparecchi telericeventi sul conto corrente postale n. 287102 intestato all'Ufficio del registro abbonamenti radio e televisione (U.R.A.R. - TV) di Torino.

3. Nella causale di versamento devono essere specificati i periodi annuali o semestrali per i quali il versamento viene effettuato e gli ammontari relativi a ciascun periodo. I titolari di abbonamento alle radioaudizioni o alla televisione dovranno indicare anche il numero di ruolo.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1992

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI REDDITI DEI FABBRICATI

(art. 8, comma 5, del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333)

All'Ufficio Distrettuale
delle Imposte Dirette di ....

ovvero

Al Centro di Servizio di ....

Il sottoscritto...nato a .... prov. ....
il ....residente in .... via .... n. ....
in possesso del codice fiscale .... (1) dichiara, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, di presentare la dichiarazione integrativa in aumento per quanto riguarda i seguenti fabbricati:

DESCRIZIONE DEI FABBRICATI

partita catastale	categoria catastale	rendita catastale	comune, provincia e indirizzo	anni in integrazione (2) da	a

CALCOLO DELLE IMPOSTE E DELLE SOPRATTASSE

Anno	Ufficio o Centro di Servizio	IRPEF o IRPEG			ILOR		
		nuovo imponibile	imponibile originario	imposta da versare	nuovo imponibile	imponibile originario	imposta da versare
		.000	.000	.000	.000	.000	.000
		.000	.000	.000	.000	.000	.000
85		.000	.000	.000	.000	.000	.000
86		.000	.000	.000	.000	.000	.000
87		.000	.000	.000	.000	.000	.000
88		.000	.000	.000	.000	.000	.000
89		.000	.000	.000	.000	.000	.000
90		.000	.000	.000	.000	.000	.000
91		.000	.000	.000	.000	.000	.000

TOTALE IMPOSTA DA VERSARE L. .... .000 — TOTALE IMPOSTA DA VERSARE L. 000

TOTALE SOPRATTASSA DA VERSARE L. .... 000 — TOTALE SOPRATTASSA DA VERSARE L. 000

ESTREMI DEL VERSAMENTO IRPEF O IRPEG:

data del versamento ....

codice

imposta L. 000

soprattassa L. 000

ESTREMI DEL VERSAMENTO ILOR:

data del versamento ....

codice

imposta L. 000

soprattassa L. 000

Si allegano n. .... distinte o attestati di versamento.

Data .... *Firma* ....

(1) In caso di societa' o enti indicare la denominazione completa, la sede legale ed il codice fiscale.
(2) Se non vi e' continuita' indicare i singoli anni per i quali viene richiesta l'integrazione.

92A3616

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 luglio 1992.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1992.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1991 con il quale in base a quanto disposto dagli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1992 dalle ditte debitamente autorizzate;

Visto l'istanza' della ditta Laboratori MAG di Garbagnate Milanese con la quale è stata richiesta autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse la ditta Laboratori MAG, con sede in via Milano, 186, Garbagnate Milanese, è autorizzata a produrre per il consumo nazionale nel corso dell'anno 1992, la seguente sostanza:

Amfepramone base kg 100.

Roma, 14 luglio 1992

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

92A3574

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 luglio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fi-Gest S.r.l.», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1922, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 541, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di revisione rilasciata alla società «Fi-Gest S.r.l.», con sede in Reggio Calabria, con decreto interministerialedel 19 aprile 1985;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la predetta società;

Decreta:

1. La società «Fi-Gest S.r.l.», con sede in Reggio Calabria, via Tommaso Gullì, 4, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto un commissario liquidatore nella persona del dott. proc. Martorano Santo Alfonso, nato a Reggio Calabria, frazione Ravagnese il 19 ottobre 1957, con studio in Reggio Calabria, via La Russa n. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1992

Il Ministro: GUARINO

92A3568

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 maggio 1992.

Impegno, per il 1992, della somma di L. 228.000.000 del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore della pubblica amministrazione di Bolzano, per riassegnazione di somme perenti agli effetti amministrativi, ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833..

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/1978:

Visto il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 1985, n. 033, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1985, registro n. 2, foglio n. 95, di impegno, a valere sul Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, 1985, della

somma complessiva di lire 769 miliardi da devolvere a favore delle regioni e pubblica amministrazione di Trento e Bolzano, di cui, fra l'altro, L. 228.000.000 a favore della pubblica amministrazione di Bolzano per «potenziamento di strutture per l'assistenza psichiatrica», e che, al 31 dicembre 1990, la summenzionata somma di lire 228.000.000, hanno costituito perenzioni agli effetti amministrativi;

Visto l'art. 17 della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, per l'esercizio 1985, con il quale viene disposto che le erogazioni delle quote di conto capitale del Fondo sanitario nazionale vengono effettuate sulla base di programmi regionali da verificare congiuntamente dei Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio;

Vista la nota del Ministro della sanità numero 100/SCPS.4.13591 del 13 settembre 1991, con la quale si comunica, fra l'altro, che la pubblica amministrazione di Bolzano ha provveduto agli adempimenti previsti dal citato art. 17 della legge n. 887/1984, ai fini del trasferimento dell'importo di L. 228.000.000 destinati al citato decreto ministeriale di impegno 31 ottobre 1985, n. 033;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 4 maggio 1992, n. 125007, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, fra l'altro, viene riassegnata — sia in termini di competenza che di cassa, sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1992 — la somma di L. 228.000.000, già impegnata a favore della pubblica amministrazione di Bolzano con il citato decreto ministeriale 31 ottobre 1985, n. 033 e al 31 dicembre 1990 perenti agli effetti amministrativi;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 228.000.000 è impegnata, per il 1992, a favore della pubblica amministrazione di Bolzano per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 142

92A3570

DECRETO 22 maggio 1992.

Impegno della somma complessiva di L. 20.572.327.130, a favore delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di annualità 1992 del limite d'impegno 1977, ai sensi dell'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge di bilancio 31 dicembre 1991, n. 416, per l'esercizio 1992;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977, con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi, a titolo di prima annualità 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977;

Ritenuto al momento di dover impegnare, per il 1992, le sole annualità, o le parziali annualità, spettanti alle regioni interessate ed alle province autonome di Trento e Bolzano che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/1977;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 20.572.327.130 è impegnata, per il 1992, a titolo di annualità o parziali annualità del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome —	Importi in lire —
Bolzano	483.000.000
Trento	427.000.000
Piemonte	1.855.000.000
Lombardia	2.025.000.000
Valle d'Aosta	100.000.000
Friuli-Venezia Giulia	405.000.000
Liguria	167.258.925
Emilia-Romagna	1.850.000.000
Toscana	1.235.000.000
Umbria	500.000.000

Regioni e province autonome	Importi in lire
—	—
Molise	535.714.315
Campania	2.100.000.000
Basilicata	1.110.000.000
Veneto	1.505.000.000
Abruzzo	146.131.700
Sicilia	3.033.222.190
Sardegna	3.095.000.000
Totale . . .	20.572.327.130

Art. 2.

E autorizzato il versamento a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati.

Art. 3.

L'onere di L. 20.572.327.130 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 146

92A3571

DECRETO 23 maggio 1992.

Impegno, in conto residui 1991, della somma complessiva di L. 160.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore delle regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio n. 406/1990, per l'esercizio 1991;

Vista la delibera CIPE del 31 gennaio 1992, con la quale, fra l'altro, viene assegnata — a valere sulle residue disponibilità 1991, del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale — a favore delle regioni a statuto ordinario, la somma complessiva di lire 160 miliardi, di cui lire 36,240 miliardi per la «Tutela della salute dei nefropatici», lire 40,500 miliardi per la «Lotta alle malattie cardiovascolari», lire 20 miliardi per la «Tutela salute materno infantile», lire 20 miliardi per la «Lotta all'AIDS», lire 14 miliardi per la «Prevenzione e cura dell'handicap» e lire 29,260 miliardi per «L'assistenza oncologica»;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 160.000.000.000 è impegnata, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1991, parte di conto capitale, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità esposte in premessa, secondo la quota complessiva a fianco di ciascuna di seguito indicata:

Regioni a statuto ordinario	Importi in lire
—	—
Piemonte	14.184.000.000
Lombardia	21.137.000.000
Veneto	12.106.000.000
Liguria	7.386.000.000
Emilia-Romagna	7.970.000.000
Toscana	12.200.000.000
Umbria	5.325.000.000
Marche	4.283.000.000
Lazio	18.633.000.000
Abruzzo	4.114.000.000
Molise	1.120.000.000
Campania	21.289.000.000
Puglia	14.727.000.000
Basilicata	3.307.000.000
Calabria	12.219.000.000
Totale . . .	160.000.000.000

Art. 2.

L'onere complessivo di L. 160.000.000.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1992, in conto residui 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 143

92A3572

DECRETO 23 maggio 1992.

Impegno, in conto residui 1991, della somma complessiva di L. 893.000.000.000 del Fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, a favore delle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui al citato art. 9 della legge n. 281/1970, è costituito da una quota fissa e da una quota variabile;

Considerato che la medesima disposizione precisa che la quota fissa è pari a quella assegnata nell'anno 1990;

Vista la legge di bilancio n. 406/1990 per il 1991 che, tra l'altro, comprende lo stanziamento della somma di lire 893 miliardi relativa alla quota fissa autorizzata ai sensi all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 158/1990;

Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990 di assegnazione nell'anno 1990 delle somme relative al Fondo ex art. 9 della legge n. 281/1970, previo conforme parere favorevole della Conferenza Stato-regione espresso nella seduta del 19 giugno 1990;

Ritenuto che le disposizioni recate dal richiamato art. 3 della legge n. 158/1990 consentono di procedere a decorrere dall'anno 1991 all'assegnazione delle somme relative alla quota fissa del Fondo regionale mediante impegno dei medesimi importi stabiliti nel 1990;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di devolvere la quota fissa 1991, di lire 893 miliardi, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 30.000.000.000, a valere sul Fondo 1991, ex art. 9 della legge n. 281/1970, a titolo di limite d'impegno, annualità 1991, destinata a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/1965, è impegnata a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi in lire
Trento	424.000.000
Bolzano	411.000.000
Piemonte	941.000.000
Valle d'Aosta	134.000.000
Lombardia	2.941.000.000
Veneto	3.458.000.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000.000
Liguria	788.000.000
Emilia-Romagna	2.723.000.000
Toscana	2.148.000.000
Umbria	372.000.000
Marche	1.217.000.000
Lazio	4.102.000.000
Abruzzo	1.181.000.000
Molise	763.000.000
Campania	1.164.000.000
Puglia	1.953.000.000
Basilicata	693.000.000
Calabria	905.000.000
Sicilia	2.797.000.000
Sardegna	323.000.000
Totale	30.000.000.000

Art. 2.

La somma di L. 863.000.000.000, libera da vincoli di destinazione settoriale di spesa, relativa al Fondo 1991, ex art. 9 della legge n. 281/1970 — al netto cioè dell'importo di lire 30 miliardi, per limite d'impegno citato in premessa — è assegnata alle regioni a statuto ordinario, come segue:

Regioni	Importi in lire
Piemonte	62.796.195.000
Lombardia	83.941.421.000
Veneto	54.942.895.000
Liguria	31.081.808.000
Emilia-Romagna	51.080.970.000
Toscana	58.270.623.000
Umbria	28.636.066.000
Marche	28.749.119.000
Lazio	69.008.932.000
Abruzzo	39.126.694.000
Molise	26.501.004.000
Campania	116.871.775.000
Puglia	86.518.339.000
Basilicata	41.773.515.000
Calabria	83.700.644.000
Totale	863.000.000.000

Art. 3.

Sono autorizzati i versamenti degli importi: di lire 30 miliardi, per il 1992, in conto residui 1991, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per le finalità ex legge n. 574/1965, secondo le quote indicate nel precedente art. 1; nonché di lire 863 miliardi, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità ex art. 9 della legge n. 281/1970, secondo le quote indicate all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

L'onere complessivo di L. 863.000.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1992, in conto residui 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 145

92A3573

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 luglio 1992.

Provvedimenti urgenti a favore dei soggetti danneggiati dall'attentato verificatosi a Palermo il giorno 19 luglio 1992. (Ordinanza n. 2300).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, con il quale è stato istituito il Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1992 la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile di cui al citato decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992 con il quale il Ministro Ferdinando Facchiano è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuita allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il telegramma n. 11001/56/1/GAB del 24 luglio 1992 con il quale il Ministro dell'interno chiede l'emanazione da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile di un'ordinanza ai sensi dell'art. 5 della già citata legge n. 225 del 1992 diretta a consentire immediati interventi in prima assistenza e ripristino dei danni causati dall'attentato verificatosi a Palermo il giorno 19 luglio 1992 in cui hanno trovato là morte il giudice Borsellino ed uomini della sua scorta, ricorrendo, nella fattispecie, la situazione di pericolo e la possibilità di maggiori danni a persone o cose;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato, nei giorni 22 e 23 luglio 1992 nella zona oggetto dell'attentato, da tecnici dell'ufficio del genio civile di Palermo da cui risulta che gravissimi danni sono stati rilevati a numerosi appartamenti degli edifici di via Mariano D'Amelio contraddistinti con i numeri civici 19, 21 e 68 e che tali appartamenti sono stati conseguentemente dichiarati inabitabili;

Vista la lettera n. 703 del 21 luglio 1992 con la quale il sindaco di Palermo comunica di aver provveduto al ricovero urgente in alberghi cittadini delle famiglie che sono state costrette ad evacuare gli appartamenti sopra indicati;

Considerato che dal sopracitato verbale dell'ufficio del genio civile di Palermo risulta altresì l'esistenza di pericoli per la pubblica e privata incolumità a causa dei gravi danni subiti dagli edifici sopraindicati e che pertanto occorre provvedere alla immediata riparazione degli stessi;

Considerato, inoltre, che oltre agli edifici sopra menzionati sono stati distrutti o gravemente danneggiati i mobili siti all'interno degli appartamenti colpiti, nonché autovetture parcheggiate nella zona dell'attentato;

Considerato che risultano gravemente danneggiati esercizi commerciali siti nella citata via D'Amelio con conseguenti riflessi sul normale svolgimento dell'attività relativa;

Considerato che con il sopracitato telegramma del 24 luglio 1992 il Ministro dell'interno chiede che il prefetto di Palermo venga posto in condizione di poter attuare interventi urgentissimi allo scopo di eliminare i menzionati danni prodotti alle persone ed alle cose colpite dall'attentato ed assicura, per fronteggiare la relativa spesa, la disponibilità della somma di lire 7 miliardi a valere sul cap. 1571 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, da far affluire al Fondo per la protezione civile;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti normativi previsti dall'art. 5, terzo comma, della legge n. 225 del 1992;

Ravvisata, inoltre, l'opportunità di delegare il prefetto di Palermo all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi di assistenza, soccorso ed indennizzo ai soggetti danneggiati nella persona o/e nei beni dall'attentato;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

1. Per far fronte ai danni prodotti alla persona e/o ai beni mobili ed immobili, nonché alle attività commerciali siti in Palermo, via Mariano D'Amelio, dall'attentato dinamitardo perpetrato il giorno 19 luglio 1992 nel corso del quale hanno trovato la morte il giudice Paolo Borsellino ed agenti della sua scorta, il prefetto di Palermo è delegato ad adottare, anche in deroga ad ogni vigente normativa ed in particolare alle norme di contabilità generale dello Stato, tutti i provvedimenti necessari al ripristino dei danni stessi, ivi compresa la diretta corresponsione ai soggetti interessati di un contributo a titolo di indennizzo pari all'importo del danno subito quale accertato dagli uffici tecnici pubblici, sulla base di perizia giurata, presentata dagli interessati.

Art. 2.

1. Resta salva ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti dei responsabili dell'attentato.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è costituita presso la prefettura di Palermo una disponibilità di lire 7 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile.

2. L'erogazione della predetta somma alla prefettura di Palermo avviene mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale intestata al Fondo per la protezione civile a favore della contabilità speciale intestata alla prefettura di Palermo.

3. Il prefetto di Palermo e delegato alla gestione delle disponibilità di cui al comma 1 con l'osservanza, ai fini della rendicontazione delle spese, delle vigenti disposizioni relative, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

4. Per la finalità della presente ordinanza è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1571 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1992. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Nelle more del trasferimento dei fondi da parte del Ministero dell'interno è autorizzata l'anticipazione di cassa a valere sul Fondo della protezione civile.

2. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 25 luglio 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A3579

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 22 luglio 1992.

Modificazioni al regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori dei servizi finanziari. (Deliberazione n. 6359).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui si dispone che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari;

Visto il suddetto regolamento approvato con deliberazione della Commissione 2 luglio 1991, n. 5388;

Considerata l'opportunità di rendere più agevole l'accesso agli esami d'idoneità, fermo restando l'esercizio di un periodo di pratica semestrale obbligatoria;

Considerata la necessità di consentire l'esercizio dell'attività di promotore a soggetti residenti nel territorio di qualsiasi Paese membro della Comunità europea;

Ritenuta la necessità di apportare le conseguenti modifiche ad alcune disposizioni del predetto regolamento;

Delibera:

Il regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con deliberazione 2 luglio 1991, n. 5388, è modificato come segue.

La lettera *c)* dell'art. 7, comma 2, è sostituita dalla seguente:

«*c)* comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero con i relativi indirizzi».

Il primo periodo dell'art. 8, comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La domanda d'iscrizione è indirizzata alla commissione regionale istituita nel capoluogo in cui l'istante ha la residenza ovvero, se l'istante non risiede nel territorio dello Stato, alla commissione regionale nel cui ambito territoriale elegge domicilio».

La lettera *a)* dell'art. 8, comma 4, è sostituita dalla seguente:

«*a)* può coadiuvare un promotore iscritto all'albo o da almeno due anni o ai sensi dell'art. 19, ovvero ai sensi dell'art. 20, purché l'attività prevista da quest'ultima norma sia iniziata entro il 31 dicembre 1989. Il promotore controlla l'operato del praticante ed assume ogni responsabilità per l'attività da questi esercitata;».

La lettera *a)* dell'art. 9, comma 1, è sostituita dalla seguente:

«*a)* avere la residenza nel territorio dello Stato, di altro Paese della Comunità europea o della Repubblica di San Marino;».

Nell'art. 9, comma 1, è aggiunta la seguente lettera *i)*:

«*i)* aver svolto per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi l'attività di praticante o quella prevista dall'art. 20, comma 1. L'esercizio di tale attività non è richiesto per coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, della legge, che sono iscritti nell'albo degli agenti di assicurazione o nell'albo dei brokers di assicurazione o che sono stati ammessi all'esame d'idoneità ai sensi dell'art. 20, comma 2.

Il comma 4 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«4. Per partecipare all'esame d'idoneità occorre essere muniti di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero equipollente ed essere iscritti nella sezione dei praticanti di un elenco regionale».

Il comma 5 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«5. La domanda di ammissione all'esame d'idoneità è indirizzata alla commissione regionale costituita nel capoluogo della regione in cui l'istante ha la residenza ovvero, qualora l'istante non abbia la residenza nel territorio dello Stato, alla commissione regionale presso cui è iscritto in qualità di praticante».

Il comma 7 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini della partecipazione all'esame d'idoneità l'iscrizione nella sezione dei praticanti di un elenco regionale non è richiesta per coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, della legge e per coloro che sono iscritti nell'albo degli agenti di assicurazione o nell'albo dei brokers di assicurazione».

Nell'art. 11, comma 1, dopo le parole: «in cui l'istante ha la residenza», sono aggiunte le parole: «ovvero alla commissione regionale nel cui ambito territoriale elegge domicilio, qualora l'istante non abbia la residenza nel territorio dello Stato».

Il comma 1 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

«Coloro che hanno iniziato entro il 4 gennaio 1992 l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio, per incarico di società autorizzate dalla Consob ai sensi dell'art. 18-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 1974 — senza che ricorrano le condizioni relative all'esercizio di tale attività per ottenere l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 19 — sono ammessi all'esame di idoneità, purché siano muniti di un titolo di studio non inferiore alla licenza di istruzione secondaria di primo grado. La domanda di ammissione all'esame dev'essere corredata di una dichiarazione della società per cui l'istante ha operato, attestante l'inizio entro il 4 gennaio 1992 dell'attività di sollecitazione del pubblico risparmio. Alla domanda dev'essere altresì acclusa copia del documento contrattuale che regola il rapporto con la società autorizzata».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 luglio 1992

Il presidente: BERLANDA

92A3581

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 144

Corso dei cambi del 24 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1128,800	1128,800	1129 —	1128,800	1128,800	1128,800	1129,150	1128,800	1128,800	1128,800
E.C.U.	1546,050	1546,050	1547,50	1546,050	1546,050	1546,050	1546,350	1546,050	1546,050	1564,050
Marco tedesco	758,700	758,700	759,50	758,700	758,700	758,700	759,030	758,700	758,700	758,700
Franco francese	224,480	224,480	225,25	224,480	224,480	224,480	224,600	224,480	224,480	224,480
Lira sterlina	2158,100	2158,100	2163 —	2158,100	2158,100	2158,100	2158,200	2158,100	2158,100	2158,100
Fiorino olandese	672,810	672,810	673 —	672,810	672,810	672,810	672,780	672,810	672,810	672,810
Franco belga	36,828	36,828	36,90	36,828	36,828	36,828	36,832	36,828	36,828	36,828
Peseta spagnola	11,903	11,903	11,90	11,903	11,903	11,903	11,908	11,903	11,903	11,903
Corona danese	197,080	197,080	197,70	197,080	197,080	197,080	197,060	197,080	197,080	197,080
Lira irlandese	2023,950	2023,950	2024 —	2023,950	2023,950	2023,950	2023 —	2023,950	2023,950	—
Dracma greca	6,176	6,176	6,18	6,176	6,176	6,176	6,179	6,176	6,176	—
Escudo portoghese	8,927	8,927	8,92	8,927	8,927	8,927	8,927	8,927	8,927	8,927
Dollaro canadese	949,200	949,200	947,50	949,200	949,200	949,200	948,950	949,200	949,200	949,200
Yen giapponese	8,845	8,845	8,85	8,845	8,845	8,845	8,845	8,845	8,845	8,845
Franco svizzero	857,210	857,210	855 —	857,210	857,210	857,210	857,300	857,210	857,210	857,210
Scellino austriaco	107,760	107,760	107,60	107,760	107,760	107,760	107,750	107,760	107,760	107,760
Corona norvegese	192,910	192,910	193,55	192,910	192,910	192,910	192,950	192,910	192,910	192,910
Corona svedese	208,850	208,850	209 —	208,850	208,850	208,850	208,730	208,850	208,850	208,850
Marco finlandese	276,660	276,660	277 —	276,660	276,660	276,660	276,700	276,660	276,660	—
Dollaro australiano	840 —	840 —	843 —	840 —	840 —	840 —	839 —	840 —	840 —	840 —

Media dei titoli del 24 luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,100
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,400
» » » 21- 4-1987/94	87,250
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	95,950
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	95,975
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	96,875
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,100
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,950
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,750
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,650
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,525
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,400
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,350
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,450
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	96,100
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,550
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,850
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,200
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	94,350
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,200
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,250
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 19- 8-1987/92	99,550
» » » » 1-11-1987/92	99,350
» » » » 1-12-1987/92	99,450
» » » » 1- 1-1988/93	99,150
» » » » 1- 2-1988/93	99 —
» » » » 1- 3-1988/93	99,300
» » » » 1- 4-1988/93	99,300

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 5-1988/93	99—
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,700
»	»	»	»	18- 6-1986/93	98,450
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,625
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,500
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,750
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,750
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,250
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,675
»	»	»	»	1-10-1988/93	98,875
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,575
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,325
»	»	»	»	18-11-1987/93	98,800
»	»	»	»	19-12-1986/93	98,925
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,250
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,050
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,125
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98,700
»	»	»	»	1- 9-1989/94	98,125
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,575
»	»	»	»	1-11-1989/94	97,950
»	»	»	»	1- 1-1990/95	97,925
»	»	»	»	1- 2-1985/95	97,425
»	»	»	»	1- 3-1985/95	94,825
»	»	»	»	1- 3-1990/95	97,575
»	»	»	»	1- 4-1985/95	94,300
»	»	»	»	1- 5-1985/95	94,375
»	»	»	»	1- 5-1990/95	96,85
»	»	»	»	1- 6-1985/95	95—
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98—
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,700
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,600
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,950
»	»	»	»	1- 9-1990/95	97,300
»	»	»	»	1-10-1985/95	96,450
»	»	»	»	1-10-1990/95	97,400
»	»	»	»	1-11-1985/95	95,650
»	»	»	»	1-11-1990/95	96,950
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,250
»	»	»	»	1-12-1990/95	96,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96	94,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	96,975
»	»	»	»	1- 1-1991/96	97,450
»	»	»	»	1- 2-1986/96	95,450
»	»	»	»	1- 2-1991/96	97,350
»	»	»	»	1- 3-1986/96	95,400
»	»	»	»	1- 4-1986/96	94,150
»	»	»	»	1- 5-1986/96	95,500
»	»	»	»	1- 6-1986/96	95,750
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,100
»	»	»	»	1- 8-1986/96	96,826
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,950
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,050
»	»	»	»	1-11-1986/96	95—
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,850
»	»	»	»	1- 1-1987/97	94,850
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,950
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,800
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,600
»	»	»	»	1- 4-1987/97	93,400
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,650
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,750
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,100
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,700
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,800
»	»	»	»	1- 3-1991/98	95—

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1991/98	95,750
»	»	»	»	1- 5-1991/98	95,750
»	»	»	»	1- 6-1991/98	95,100
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,100
»	»	»	»	1- 8-1991/98	95,150
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,450
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,600
»	»	»	»	1-11-1991/98	95,450

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1- 8-1992	91,20
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,20
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,550
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,350
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,200
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,350
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97—
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97—
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,950
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	97,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,350
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	96,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,300
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	96,200
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	96,800
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	96,200
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	95,500
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	95,550
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	95,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	94,750
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	93,450
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	92,950
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	92,950
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	95,500
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	94,300
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	94,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	93,950
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	94,150
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	92.100
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	95,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	94,750
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	92,550
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	92,125

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	100,350
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,850
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	101,700
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,350
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,450
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,825
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,400
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,250
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,800
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,400
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,450
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,950
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,950
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,450
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,100
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,350
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,650
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,200
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,700
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,550
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	104—
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	106—
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104—

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M24072

N. 145

Corso dei cambi del 27 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1124,350	1124,350	1124,20	1124,350	1124,350	1124,350	1124,100	1124,350	1124,350	1124,35
E.C.U.	1542,500	1542,500	1542,50	1542,500	1542,500	1542,500	1542,750	1542,500	1542,500	1542,50
Marco tedesco	755,980	755,980	756,60	755,980	755,980	755,980	756,150	755,980	755,980	755,98
Franco francese	224,100	224,100	224 —	224,100	224,100	224,100	224,010	224,100	224,100	224,10
Lira sterlina	2157,800	2157,800	2158 —	2157,800	2157,800	2157,800	2157,900	2157,800	2157,800	2157,80
Fiorino olandese	670,650	670,650	670,50	670,650	670,650	670,650	670,590	670,650	670,650	670,65
Franco belga	36,709	36,709	36,65	36,709	36,709	36,709	36,711	36,709	36,709	36,70
Peseta spagnola	11,880	11,880	11,90	11,880	11,880	11,880	11,890	11,880	11,880	11,88
Corona danese	196,600	196,600	196,50	196,600	196,600	196,600	196,550	196,600	196,600	196,60
Lira irlandese	2018.200	2018,200	2019,50	2018,200	2018,200	2018,200	2019,500	2018,200	2018,200	—
Dracma greca	6,150	6,150	6,15	6,150	6,150	6,150	6,160	6,150	6,150	—
Escudo portoghese	8,929	8,929	8,92	8,929	8,929	8,929	8,930	8,929	8,929	8,92
Dollaro canadese	943,800	943,800	945 —	943,800	943,800	943,800	943,800	943,800	943,800	943,80
Yen giapponese	8,796	8,796	8,85	8,796	8,796	8,796	8,794	8,796	8,796	8,79
Franco svizzero	854,250	854,250	853 —	854,250	854,250	854,250	854,300	854,250	854,250	854,25
Scellino austriaco	107,425	107,425	107,40	107,425	107,425	107,425	107,450	107,425	107,425	107,42
Corona norvegese	192,520	192,520	192,50	192,520	192,520	192,520	192,400	192,520	192,520	192,52
Corona svedese	208,440	208,440	208,50	208,440	208,440	208,440	208,500	208,440	208,440	208,44
Marco finlandese	275,900	275,900	276 —	275,900	275,900	275,900	276,350	275,900	225,900	—
Dollaro australiano	836,300	836,300	837,50	836,300	836,300	836,300	836,500	836,300	836,300	836,30

Media dei titoli del 27 luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,400
» » » 21- 4-1987/94	87,225
» » C.T.O 12,50% 1- 6-1989/95	95,375
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	95,500
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	96,275
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,925
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,225
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,850
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,875
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,725
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,525
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,175
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,400
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,350
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,775
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,075

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,300
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,325
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,375
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,050
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	94,375
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,200
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,250
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 19- 8-1987/92	99,575
» » » » 1-11-1987/92	99,350
» » » » 1-12-1987/92	99,275
» » » » 1- 1-1988/93	99,075
» » » » 1- 2-1988/93	99,125
» » » » 1- 3-1988/93	99,200
» » » » 1- 4-1988/93	99,25

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 5-1988/93	99 —
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,650
»	»	»	»	18- 6-1986/93	98,525
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,525
»	»	»	»	17- 7-1986/93	98,525
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,725
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,700
»	»	»	»	1- 9-1988/93	98,925
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,775
»	»	»	»	1-10-1988/93	98,575
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,425
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,050
»	»	»	»	18-11-1987/93	98,725
»	»	»	»	19-12-1986/93	98,875
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98,825
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,050
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,075
»	»	»	»	15- 3-1989/94	98,975
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98,875
»	»	»	»	1- 9-1989/94	97,825
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,425
»	»	»	»	1-11-1989/94	97,725
»	»	»	»	1- 1-1990/95	97,825
»	»	»	»	1- 2-1985/95	96,375
»	»	»	»	1- 3-1985/95	94,825
»	»	»	»	1- 3-1990/95	97,525
»	»	»	»	1- 4-1985/95	94,175
»	»	»	»	1- 5-1985/95	94,375
»	»	»	»	1- 5-1990/95	96,725
»	»	»	»	1- 6-1985/95	95,075
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,225
»	»	»	»	1- 7-1990/95	97,525
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,325
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,825
»	»	»	»	1- 9-1990/95	97,125
»	»	»	»	1-10-1985/95	96,425
»	»	»	»	1-10-1990/95	97,275
»	»	»	»	1-11-1985/95	95,525
»	»	»	»	1-11-1990/95	97,025
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,075
»	»	»	»	1-12-1990/95	96,650
»	»	»	»	1- 1-1986/96	94,325
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	96,025
»	»	»	»	1- 1-1991/96	97,475
»	»	»	»	1- 2-1986/96	95,475
»	»	»	»	1- 2-1991/96	96,800
»	»	»	»	1- 3-1986/96	94,525
»	»	»	»	1- 4-1986/96	94,025
»	»	»	»	1- 5-1986/96	94,725
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,725
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,025
»	»	»	»	1- 8-1986/96	96,775
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,875
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,075
»	»	»	»	1-11-1986/96	95 —
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,825
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,625
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,950
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,800
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,275
»	»	»	»	1- 4-1987/97	93,575
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,675
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,525
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,725
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,825
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,325
»	»	»	»	1- 3-1991/98	95,325
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1991/98	95,925
»	»	»	»	1- 5-1991/98	95,850
»	»	»	»	1- 6-1991/98	94,875
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,025
»	»	»	»	1- 8-1991/98	95,575
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,475
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,650
»	»	»	»	1-11-1991/98	95,725

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1- 8-1992	99,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,550
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,200
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,225
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,525
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	96,975
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,375
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,725
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	96,625
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,575
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,175
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	97,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,225
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	96,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,125
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	96,175
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	96,525
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	96,025
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	94,925
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	95,575
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	94,675
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	94,775
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	92,975
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	92,325
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	92,900
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	95,025
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	94,075
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	94,325
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	92,525
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	94 —
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	93,925
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	92,025
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	91,525
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	91,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	94,850
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	92,575
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	92,275
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	92,025

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,400
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,400
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	101,250
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,200
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,425
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,875
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,400
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,600
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,900
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,475
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,300
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,775
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,700
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,900
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	101,275
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,250
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,975
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,350
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,150
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,575
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	105,150
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,900
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,225
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	101,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M27072

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa «Cassa popolare stabiese», in Castellammare di Stabia

Con decreto ministeriale 28 luglio 1992 il dott. Orazzo Vincenzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cassa popolare stabiese», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 13 dicembre 1984, in sostituzione del prof. Ottavio Rotondo, revocato.

92A3609

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Sostituzione del segretario della commissione dell'Emilia-Romagna per l'albo dei promotori di servizi finanziari

Con deliberazione n. 6362 del 22 luglio 1992 il sig. Gilberto Ginghini, nominato dal presidente della camera di commercio di Bologna segretario della commissione regionale per l'albo dei promotori di servizi finanziari dell'Emilia-Romagna, è stato sostituito dal rag. Giovanni Di Conza.

92A3586

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, recante: «Attuazione delle direttive 74/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1992).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopramenzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 28, seconda colonna, all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, dove è scritto: «... dei corpi *specifici* ricettori ...», si legga: «... dei corpi *idrici* ricettori ...»; al successivo comma 3, lettera *a)*, dove è scritto: «*a)* aggiorna in adempimento di disposizioni comunitarie in relazione alle conoscenze scientifiche relative alla tossicità, *alle persistenze* ed alla accumulazione ...», si legga: «*a)* aggiorna in adempimento di disposizioni comunitarie *o* in relazione alle conoscenze scientifiche relative alla tossicità, *alla persistenza* ed alla accumulazione ...»;

alla pag. 29, prima colonna, all'art. 2, comma 3, lettera *b)*, quarto rigo, dove è scritto: «... *determinando* sulla base delle indicazioni ...», si legga: «... *determina* sulla base delle indicazioni ...»; alla successiva lettera *e)*, ultimo rigo, del medesimo comma, dove è scritto: «... *nell'*allegato *A*;», si legga: «... *dell'*allegato *A*;»; sempre alla stessa pagina 29, ma alla seconda colonna, all'art. 3, comma 1, dove è scritto: «... previsti dall'art. *3* della legge 10 maggio 1976, n. 319 ...», si legga: «... previsti dall'art. *8* della legge 10 maggio 1976, n. 319 ...»; al successivo comma 2, dove è scritto: «2. I piani, nell'ambito delle *sue* competenze ...», si legga: «2. I piani, nell'ambito delle *loro* competenze ...»; al comma 3, lettera *a)*, quinto rigo, del medesimo art. 3, dove è scritto: «... *alla autorizzazione* rilasciata ai sensi ...», si legga: «... *alle autorizzazioni* rilasciate ai sensi ...»;

alla pag. 30, prima colonna, nel titolo dell'art. 5, dove è scritto: «... dell'elenco dell'allegato *A*», si legga: «... dell'elenco *I* dell'allegato *A*»; al comma 2 dello stesso art. 5, dove è scritto: «... all'ente titolare *dal* servizio ...», si legga: «... all'ente titolare *del* servizio ...»; alla stessa pagina, ma alla seconda colonna, all'art. 6, comma 3, quarto rigo, dove è scritto: «... stabiliti dalla *data* del 10 maggio 1976, n. 319 ...», si legga: «... stabiliti dalla *legge* del 10 maggio 1976, n. 319 ...»; al successivo comma 4 dello stesso articolo, dove è scritto: «... in considerazione *delle tossicità*, della persistenza ...», si legga: «... in considerazione *della tossicità*, della persistenza ...»;

alla pag. 31, prima colonna, all'art. 8, comma 1, dove è scritto: «... previsti all'art. 3, comma 1, *lettera a)* la provincia rilascia ...», si legga: «... previsti all'art. 3, comma 1, la provincia rilascia ...»;

alla pag. 32, seconda colonna, all'art. 15, comma 5, quarto rigo, dove è scritto: «La provincia, salvo l'eventuale applicazione *dell'art. 6, comma 6 e* dell'art. 7, comma 6, ...», si legga: «La provincia, salvo l'eventuale applicazione dell'art. 7, comma 6, ...»; al successivo art. 17, comma 1, penultimo rigo, dove è scritto: «... dei laboratori previsti dall'art. *14* al fine di ...», si legga: «... dei laboratori previsti dall'art. *15* al fine di ...»;

alla pag. 38, nella tabella 5.1 dell'allegato *B*, alla lettera *a)* della colonna riportante i «Valori limite espressi in peso», relativamente al «Tipo di valore medio giornaliero», dove è scritto: «*a)* Procedimento con lavaggio: *30* g/t», si legga: «*a)* Procedimento con lavaggio: *80* g/t».

92A3588

Comunicato relativo alla circolare del Ministro per la funzione pubblica 26 giugno 1992, n. 90507/18.10.3, recante: «Sistema di codifica dei particolari cartografici ai fini del trasferimento dati». (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 dell'8 luglio 1992).

Tra il testo della circolare citata in epigrafe e l'allegato alla medesima riportante «Particolari cartografici», alla pag. 3 del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* è inserito il seguente allegato:

SISTEMA DI CODIFICA

16/5/92

Il sistema di codifica dei particolari cartografici è normalmente strutturato in forma gerarchica e suddiviso in livelli, come viene evidenziato nella figura seguente :

I particolari cartografici vengono classificati in categorie (livello I). Ogni categoria è suddivisa in diverse sottocategorie (livello II) mentre al livello inferiore, sono elencati i particolari cartografici (livello III). Le definizioni degli elementi o attributi sono riportate al livello IV. La codifica degli attributi viene utilizzata per descrivere le caratteristiche fisiche ed informative

degli elementi grafici digitalizzati. Con le suddette informazioni può essere soddisfatto un vasto spettro di esigenze, non solo relative ai tradizionali prodotti cartografici, ma anche a sistemi informativi geografici e per l'analisi automatica delle aree.

I dati possono essere raggruppati in categorie logiche che corrispondono ad un unico tema, non rispettando necessariamente la tradizionale separazione dei particolari cartografici.

1. CODIFICA DEI PARTICOLARI CARTOGRAFICI

Tenendo presente che uno schema di codifica deve, finché possibile, soddisfare esigenze a volte contrastanti quali:

- semplicità di uso e massima definizione di dettaglio;
- flessibilità, duttilità e numero fisso dei caratteri dei codici;
- analisi di determinati aspetti e sintesi di altri, ecc.

Si è ritenuto opportuno suddividere la codifica in due parti:

- codifica dei particolari cartografici;
- codifica degli attributi.

La suddivisione effettuata si riferisce maggiormente all'aspetto formale che non all'aspetto sostanziale della codifica.

E' ovvio che quanto maggiore sarà la codifica di dettaglio dei vari particolari cartografici in tutti i loro aspetti, tanto minore sarà la necessità di descriverli attraverso attributi. Viceversa se i particolari cartografici non saranno sufficientemente distinti attraverso la loro codifica, sarà necessario definirli con attributi appropriati.

2. SCHEMA DI CODIFICA

Nella codifica dei particolari cartografici si è presa, come base di riferimento, la documentazione prodotta da gruppi di lavoro internazionali.

Lo schema che viene proposto prevede un codice suddiviso in più parti:

- i primi due caratteri, per i quali si usano lettere, si riferiscono ai livelli I e II (categorie e sottocategorie),
- i successivi 3 caratteri, per i quali si usano numeri, determinano la radice del codice per il particolare cartografico a livello internazionale (000-499 900-999) e nazionale (500-899).

Le principali caratteristiche della struttura proposta, come evidenziato in precedenza, si possono riassumere in:

- flessibilità nell'aggiungere o togliere elementi;
- possibilità di selezione a vari livelli;
- codice a lunghezza fissa.

3. CLASSIFICAZIONI

La suddivisione delle informazioni geografiche relative al I livello ha permesso di individuare le seguenti categorie:

A. PLANIMETRIA

B. IDROGRAFIA

C. OROGRAFIA

D. MORFOLOGIA

E. VEGETAZIONE

F. LIMITI, CONFINI E ZONE

G. INFORMAZIONI AERONAUTICHE

I. CATASTO

Z. INFORMAZIONI VARIE.

Per ognuna delle categorie del livello I, riportate sopra, sono state identificate numerose sottocategorie.

Sotto la categoria "PLANIMETRIA" troviamo, al livello II, le seguenti sottocategorie:

A. STRUTTURE ESTRATTIVE

B. AREE DI RACCOLTA MATERIALI

C. STABILIMENTI INDUSTRIALI

D. CENTRALI

F. PARTICOLARI RELATIVI ALLE INDUSTRIE

H. PARTICOLARI STORICO-ORNAMENTALI

I. PARTICOLARI RESIDENZIALI

J. PARTICOLARI AGRICOLI

K. CENTRI RICREATIVI

L. PARTICOLARI VARI

M. DEPOSITI

N. VIE DI COMUNICAZIONE FERRATE

P. VIE DI COMUNICAZIONE ORDINARIE

Q. PARTICOLARI RELATIVI ALLE VIE DI COMUNICAZIONE

T. IMPIANTI PER COMUNICAZIONI, TRASMISSIONI E TRASPORTI

Sotto la categoria "IDROGRAFIA" troviamo, al livello II, le seguenti sottocategorie:

A. IDROGRAFIA COSTIERA

B. PORTI

C. AIUTI PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA

D. OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

E. INFORMAZIONI BATIMETRICHE

F. FONDALI

G. INFORMAZIONI SU MAREE E CORRENTI

H. ACQUE INTERNE

I. PARTICOLARI RELATIVI ALLE ACQUE INTERNE

J. GHIACCIAI.

Sotto la categoria "OROGRAFIA" troviamo, al livello 11, la seguente sottocategoria:

A. RAPPRESENTAZIONE ALTIMETRICA DEL TERRENO.

Sotto la categoria "MORFOLOGIA" troviamo, al livello 11, le seguenti sottocategorie:

A. NATURA E CARATTERISTICHE DEL TERRENO

B. FORME NATURALI DEL TERRENO.

Sotto la categoria "VEGETAZIONE" troviamo, al livello 11, le seguenti sottocategorie:

A. TERRENI COLTIVATI

B. TERRENI INCOLTI

C. TERRENI BOSCHIVI

D. TERRENI PALUDOSI.

Sotto la categoria "LIMITI, CONFINI E ZONE" troviamo, al livello 11, le seguenti sottocategorie:

A. LIMITI/CONFINI/ZONE TERRESTRI

C. LIMITI/CONFINI/ZONE IDROGRAFICI.

Sotto la categoria "INFORMAZIONI AERONAUTICHE" troviamo, al livello 11, le seguenti sottocategorie:

A. NAVIGAZIONE AEREA

B. PARTICOLARI RELATIVI AGLI AERODROMI.

Sotto la categoria "CATASTO" troviamo, al livello 11, le seguenti sottocategorie:

A. LIMITI CATASTALI

B. TOPONOMASTICA CATASTALE

C. SIMBOLI CATASTALI

D. PUNTI DI RIFERIMENTO

E. CARATTERISTICHE SPECIALI

Sotto la categoria "INFORMAZIONI VARIE" troviamo, al livello 11, le seguenti sottocategorie:

B. PUNTI DI CONTROLLO

C. INFORMAZIONI SUL CAMPO MAGNETICO

D. VARIE.

4. CODIFICA DEI PARTICOLARI CARTOGRAFICI

I particolari cartografici del livello III, come già illustrato, vengono codificati numericamente con 3 caratteri, con la possibilità di utilizzare a livello internazionale i codici 000-499/900-999 e a livello nazionale i codici 500-899.

5. CODIFICA DEGLI ATTRIBUTI

La codifica degli attributi è in stretta correlazione con quello della codifica dei particolari cartografici e ne segue le regole. L'approccio che é stato effettuato prevede una lista di attributi, valida per tutti i particolari cartografici, da cui selezionare quelli relativi al particolare in elaborazione. Il codice è costituito da tre lettere, iniziali inglesi dell'attributo, e da alcuni numeri o lettere.

Allegate vengono riportate le liste dei particolari e degli attributi.

Alla pag. 63 del sopra citato supplemento ordinario, la pubblicazione della già citata circolare è integrata da quanto segue:

VEG038	Cipresso
VEG039	Pesco
VEG040	Melo
VEG041	Carruba
VEG042	Mandorlo
VEG043	Agrumi
VEG044	Olmo
VEG045	Leccio
VEG046	Betulla
VEG047	Frassino
VEG048	Nocciolo
VEG050	Alberi misti
VEG999	Altro

VRC Categoria impedimento vegetazione — **Categoria impedimento vegetazione**

VRC___	Valore indicativo (tra 0,00 e 1,00)

WD1 Larghezza minima strada transitabile — **Larghezza minima strada transitabile**

......000	Sconosciuto
WD1001	<=3
WD1002	>3 e <=18
WD1003	>18 e <=30
WD1004	>30 e <=50
WD1005	>50 e <=75
WD1006	>75 e <=100
WD1007	>100 e <=142
WD1008	>142
WD1___	Valore effettivo (metri)

WD2 Larghezza stradale totale utile — **Larghezza stradale totale utile (comp. i bordi consist.)**

......000	Sconosciuto
WD2001	<=3
WD2002	>3 e <=18
WD2003	>18 e <=30
WD2004	>30 e <=50
WD2005	>50 e <=75
WD2006	>75 e <=100
WD2007	>100 e <=142
WD2008	>142
WD2___	Valore effettivo (metri)

WD3 Distanza minima oriz. tra sponde — **Distanza minima tra sponde (utile per gettare un ponte)**

Codice	Valore
.......000	Sconosciuto
WD3001	<=3
WD3002	>3 e <=18
WD3003	>18 e <=30
WD3004	>30 e <=50
WD3005	>50 e <=75
WD3006	>75 e <=100
WD3007	>100 e <=142
WD3008	>142
WD3___	Valore effettivo (metri)

WD4 Larghezza tratto d'acqua — **Larghezza tratto d'acqua a bassa marea (in m. tra le rive)**

Codice	Valore
.......000	Sconosciuto
WD4001	<=3
WD4002	>3 e <=18
WD4003	>18 e <=30
WD4004	>30 e <=50
WD4005	>50 e <=75
WD4006	>75 e <=100
WD4007	>100 e <=142
WD4008	>142
WD4___	Valore effettivo (metri)

WD5 Larghezza alla sommità — **Larghezza alla sommità di un particolare**

Codice	Valore
.......000	Sconosciuto
WD5001	<=3
WD5002	>3 e <=18
WD5003	>18 e <=30
WD5004	>30 e <=50
WD5005	>50 e <=75
WD5006	>75 e <=100
WD5007	>100 e <=142
WD5008	>142
WD5___	Valore effettivo (metri)

WD6 Larghezza alla base — **Larghezza alla base di un**

particolare

.......000	Sconosciuto
WD6001	<=3
WD6002	>3 e <=18
WD6003	>18 e <=30
WD6004	>30 e <=50
WD6005	>50 e <=75
WD6006	>75 e <=100
WD6007	>100 e <=142
WD6008	>142
WD6___	Valore effettivo (metri)

WDA Profondità media dell'acqua

WDA___	Valore effettivo (metri)

WID Ampiezza

La misura sul piano orizzontale del più corto tra due assi lineari. Per un particolare topografico quadrato si misurano entrambi gli assi.

WID___	Valore effettivo (Metri)

WPT Codice descrizione dei punti di riporto

Descrizione dei punti di riporto

WPT000	Sconosciuto
WPT001	Punto di riporto di aereoporto
WPT002	Punto di riporto essenziale
WPT003	Punto di riporto fuori via aerea
WPT004	Punto di riporto pista
WPT005	Punto di riporto non essenziale
WPT006	Punto di riporto di transizione essenziale
WPT007	VOR, VORDME, VORTAC
WPT008	Fine delle procedure continue
WPT009	Intersezioni di aerovie non riportate sulle carte
WPT010	Punto ATC obbligatorio
WPT011	Punto gateway
WPT012	Primo tratto di mancato approccio
WPT013	Posizione approccio finale
WPT014	Punto d'attesa
WPT015	Punto finale d'approccio

WPT016 Punto di mancato approccio
WPT999 Altro

WTC Categoria relativa condizioni atmosferiche

Condizioni atmosferiche per cui un particolare puo` venire utilizzato.

.....000 Sconosciuto
WTC001 Qualsiasi tempo
WTC002 Tempo favorevole/asciutto
WTC003 Solo in inverno
WTC999 Altro

WVA Velocità media dell'acqua

Velocità e direzione media dèl flusso escluse le maree.

WVA___ Valore effettivo (Metri/secondo)

ZV1 Valore-Z più basso

Quota della parte inferiore del particolare topografico o del particolare stesso.

ZV1___ Valore effettivo (Metri)

ZV2 Valore-Z più alto

Quota della parte superiore del particolare topografico.

ZV2___ Valore effettivo (Metri)

ZV3 Altezza aereoporto/aerodromo

Il punto più alto di una pista utilizzabile di un aereoporto misurato in metri sul livello del mare.

ZV3___ Valore effettivo (metri)

92A3562

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di rettifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, recante: «Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque». (Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 28 maggio 1992).

Nell'avviso di rettifica citato in epigrafe, alla pag. 38, prima colonna, quart'ultimo rigo, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di:

«... al successivo comma 2, dove e scritto: "2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata nella provincia *e* nel caso di ...", si legga: "2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata nella provincia *o* nel caso di ...";»,

si legga ed intenda:

«... al successivo comma 2, dove è scritto: "2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla provincia *e*, nel caso di ...", si legga: "2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla provincia *o*, nel caso di ...";».

92A3599

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 60.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200